



Procura della Repubblica di Lanciano

Via Fiume, 14 - 66034 - Lanciano (CH) * Tel. 0872468211 * email: prot.procura.lanciano@giustiziacert.it

N. 822.U / 2020 Prot.

Lanciano, 25 novembre 2020

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

LANCIANO
segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it

CHIETI
ord.chieti@legalmail.it

VASTO
occ@pec.ordineavvocativasto.it

PESCARA
segreteria@ordineavvocatipescarapec.it

TERAMO
ordine@pec-avvocatiteramo.it

L'AQUILA
segreteria@pecordineavvocatilaquila.it

AVEZZANO
ordineavvocatiavezzano@pec.it

SULMONA
ord.sulmona@legalmail.it

e p.c. Al Presidente del Tribunale
LANCIANO
prot.tribunale.lanciano@giustiziacert.it

Oggetto: Disposizioni sul deposito / invio telematico degli atti penali – Art. 24, D.L. 131 del 28.10.2020.

Per quanto previsto dall'art. 24. DL n. 131 del 28.10.2020, si comunica che presso la Procura della Repubblica di Lanciano depositi e invii di nomine del difensore di fiducia, memorie, documenti, richieste ed istanze possono essere eseguiti utilizzando uno dei 3 canali di seguito elencati:

- 1) **Portale per il Deposito degli atti Penali** (d'ora in avanti indicato con l'acronimo PDP a cui fa riferimento anche l'art. 24 del DL 137/2020, trattandosi di una funzionalità del "Portale del processo penale telematico");
- 2) **PEC: depositoattipenali.procura.lanciano@giustiziacert.it**;
- 3) **PEC: dibattimento.procura.lanciano@giustiziacert.it**;

4) **PEC: casellario.procura.lanciano@giustiziacert.it.**

Non è consentito l'invio di atti, documenti, istanze o richieste di qualsiasi genere agli altri indirizzi di posta elettronica certificata per i quali lo scrivente Ufficio non assicura il presidio.

Per ciascuno dei canali indicati, si indicano di seguito le tipologie di atti che possono essere trasmessi e le regole tecniche da osservare.

1. Portale per il Deposito degli atti Penali (PDP)

Considerando quanto previsto dall'art. 24, co. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 e tenuto conto delle recenti implementazioni nel Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP, versione 9.1.0), il Portale Deposito atti Penali deve essere utilizzato dagli Avvocati per i depositi in procedimenti penali iscritti al Registro Notizie di reato contro persone note (Reg. Mod.21) dei seguenti atti:

- *nomine del difensore di fiducia;*
- *atti difensivi indicati nell'articolo 415 bis, comma 3 c.p.p. - c.d. «atti successivi»¹.*

L'accesso al servizio PDP, che è consentito esclusivamente ai soggetti iscritti nel registro degli Indirizzi Elettronici (ReGInDE) con il ruolo di avvocato, avviene dal portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia al seguente url: <https://pst.giustizia.it>.

In particolare i difensori:

- *per inviare una nomina o un sollecito compilano sul PDP una maschera con i seguenti dati: anno/numRG, nome/cognome magistrato, dati indagato/i e allegano un atto firmato digitalmente e collegato all'indagato/i di riferimento;*
- *per inviare un atto successivo devono selezionare il procedimento a cui si riferisce dalla lista di quelli cd. «autorizzati» proposti dal PDP.*

Precondizione per la ricezione degli atti inviati dai difensori con il PDP è che la segreteria del Pubblico Ministero abbia inserito in SICP il "provvedimento interlocutorio «avviso di conclusione indagini (415 bis)»; per gli atti successivi è che siano stati inseriti anche i dati anagrafici dell'Avvocato (comprensivi di Codice Fiscale). Solo in tal modo il procedimento apparirà nel PDP tra quelli cd. «autorizzati».

Il difensore avrà la possibilità di acquisire dal PDP informazioni sullo stato di lavorazione dell'atto depositato: inviato, in transito, in fase di verifica, accolto, respinto, errore tecnico.

Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (Upload del file dell'atto depositato).

Gli atti trasmessi con il PDP devono essere in formato PDF, ottenuti da una trasformazione di un documento testuale per consentirne l'OCR (non è ammessa la scansione di immagini), sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata del

¹ L'art. 24, co. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 prevede: «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico». Sul punto si richiama l'art. 2 del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi n. 10667.ID del 4.11.2020: «Per il deposito degli atti di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il Portale Deposito atti Penali».

tipo PAdES (in formato "p7m"), e che abbiano una dimensione massima di 30 Megabyte.

Riguardo al PDP si evidenzia quanto previsto dal comma 2, del medesimo art. 24: «Con uno o più' decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico».

2. PEC: depositoattipenali.procura.lanciano@giustiziacert.it

Considerando quanto previsto dall'art. 24, co. 4 del DL 28.10.2020 n. 137, la PEC: depositoattipenali.procura.lanciano@giustiziacert.it va utilizzata per il deposito (con valore legale) di atti, documenti e istanze comunque denominati diversi quelli indicati nel comma 1 del medesimo articolo.

Precondizione dell'utilizzo di detto canale è che:

- *la PEC utilizzata per l'invio degli atti sia inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del DM 21.2.2011, N. 44;*
- *che gli atti trasmessi alla pec di cui sopra siano in formato PDF, ottenuti da una trasformazione di un documento testuale per consentirne l'OCR (non è ammessa la scansione di immagini), sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata del tipo PAdES (in formato "p7m"), e che abbiano una dimensione massima di 30 Megabyte.*

3. PEC: dibattimento.procura.lanciano@giustiziacert.it

Le richieste di accesso agli atti del fascicolo penale per consultazione e/o rilascio copia ovvero per l'accesso ai contenuti di intercettazioni registrati nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni devono essere inviate esclusivamente alla PEC: dibattimento.procura.lanciano@giustiziacert.it.

Le richieste devono essere in formato PDF e devono essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata del tipo PAdES (in formato "p7m"), ovvero sottoscritte manualmente avendo cura di allegare l'immagine di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. PEC: casellario.procura.lanciano@giustiziacert.it

Le richieste di certificati 335 c.p.p., dei carichi pendenti nonché le visure e le richieste inerenti il casellario giudiziale devono essere inviate esclusivamente alla PEC: casellario.procura.lanciano@giustiziacert.it.

Ove richiesto le visure del casellario giudiziale e le comunicazioni ex. Art. 335 c.p.p., saranno restituite con invio alla pec da cui proviene la richiesta.

Il Procuratore della Repubblica
Mirvana DI SERIO

